

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n.358 del 25 luglio 2022.

“Istituto Regionale Credito Agevolato (I.R.C.A.) – Schema di Statuto adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.48 del 29 giugno 2022 - Approvazione”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTO l'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10 rubricato: “Concentrazione degli enti finanziari siciliani. Accorpamento di Ircac e Crias”, come integrato dall'art. 14, comma 27, della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13;

VISTO il D.P.Reg. 11 ottobre 2019, n. 32 recante: “Regolamento di esecuzione dell'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10 istitutivo dell'Istituto regionale per il credito agevolato (I.R.C.A.)”, modificato con D.P.Reg. 27 dicembre 2019, n. 33;

VISTA la nota prot. n. 2737 del 5 luglio 2022 con la quale l'Assessore regionale per le attività produttive, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, trasmette, per l'approvazione della Giunta regionale, unitamente all'allegata documentazione, lo schema dello statuto dell'Istituto Regionale Credito Agevolato (I.R.C.A.), adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con la delibera n. 48 del 29 giugno 2022, avente ad oggetto: “Statuto approvato con delibera del C.d.A. n. 47 del 30 maggio 2022 - Modifiche”;



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

CONSIDERATO che, nella citata nota interassessoriale n. 2737/2022, al cui contenuto si fa integrale rinvio, viene esposto il lungo e articolato iter istruttorio attraverso il quale si è giunti alla definitiva stesura dello statuto dell'I.R.C.A. approvato con la predetta delibera n. 48/2022; in particolare, si rileva che il Dipartimento regionale delle attività produttive, quale Organo tutorio dell'Ente, in prima istanza, ha rappresentato che l'atto statutario adottato con la delibera del C.d.A. n. 43 dell'11 maggio 2022, avendo recepito le osservazioni formulate dallo stesso organo tutorio, risultava conforme al regolamento di esecuzione; la Ragioneria generale della Regione ha formulato osservazioni e rilievi sia sullo schema di statuto approvato con delibera n. 43/2022, che sul Regolamento di esecuzione, in particolare, sull'erronea applicazione del decreto legislativo n. 39/2010, atteso che l'IRCA non possiede i requisiti per essere classificato come “ente di interesse pubblico” e, conseguentemente, ad esso non può applicarsi il regime di controllo legale dei conti nello stesso previsto, in linea con l'art. 12 del predetto regolamento di esecuzione; nel merito, la Ragioneria generale della Regione, con le allegate note n. 43826 del 29 aprile 2022 e n. 50246 del 24 maggio 2022, ha evidenziato l'esigenza di intervenire sul regolamento di esecuzione, suggerendo di attribuire ad un unico soggetto, Collegio sindacale, il sistema dei controlli di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 123/2011, contemplando l'eventualità che l'approvazione dello statuto potesse avere luogo al fine di consentire la piena operatività dell'Ente, nelle more dell'adeguamento del regolamento nelle parti osservate; con successiva delibera n. 47 del 30 maggio 2022 e, in ultimo, con la delibera n. 48 del 29 giugno 2022, il Consiglio di Amministrazione dell'I.R.C.A., nel recepire i rilievi formulati dalla Ragioneria generale della Regione, ha adottato il nuovo schema di Statuto, sul quale l'Organo di vigilanza, con nota prot. n. 31648 del 30 giugno 2022, ha espresso parere favorevole, al fine dell'approvazione della Giunta regionale;

CONSIDERATO che, per quanto sopra esposto, l'Assessore regionale per le attività



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

produttive, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, al fine di assicurare stabilità e continuità procedurale al neo Istituto Regionale Credito Agevolato (IRCA), propone, conclusivamente, alla Giunta regionale: di approvare, nelle more della conclusione dell'iter per le modifiche regolamentari, lo statuto adottato dal Consiglio di amministrazione dell'IRCA con la delibera n. 48 del 29 giugno 2022 e di dare mandato, all'Assessorato regionale delle attività produttive, di concerto con l'Assessorato regionale dell'economia, di avviare l'iter per le modifiche del D.P.Reg. 11 ottobre 2019, n. 32 recante: “Regolamento di esecuzione dell'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10 istitutivo dell'Istituto regionale per il credito agevolato (I.R.C.A.)”, modificato con D.P.Reg. 27 dicembre 2019, n. 33, nelle parti osservate dalla Ragioneria generale della Regione;

CONSIDERATO che la Giunta regionale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.3 della menzionata legge regionale n.2/1978, esprime parere vincolante sugli adempimenti finali di competenza degli Assessori, relativi ad atti di enti, aziende o istituti concernenti regolamenti, statuti e piante organiche degli stessi o comunque modifiche allo stato giuridico o economico del relativo personale;

RITENUTO:

- di esprimere, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.3 della legge regionale n.2/1978, parere favorevole all'approvazione dello statuto adottato dal Consiglio di amministrazione dell'I.R.C.A. con la delibera n. 48 del 29 giugno 2022, nelle more della conclusione dell'iter per le modifiche regolamentari;
- di dare mandato all'Assessorato regionale delle attività produttive, di concerto con l'Assessorato regionale dell'economia, di avviare l'iter per le modifiche del D.P.Reg. 11 ottobre 2019, n. 32 recante: “Regolamento di esecuzione dell'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10 istitutivo dell'Istituto regionale per il credito agevolato (I.R.C.A.)”, modificato con D.P.Reg. 27 dicembre 2019, n. 33, nelle parti osservate dalla Ragioneria generale della Regione;

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, in conformità alla proposta prot. n. 2737 del 5 luglio 2022, a firma congiunta dell'Assessore regionale per le attività produttive e dell'Assessore regionale per l'economia, costituente allegato alla presente deliberazione:

- di esprimere, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.3 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, parere favorevole all'approvazione dello statuto adottato dal Consiglio di amministrazione dell'I.R.C.A. con la delibera n. 48 del 29 giugno 2022, nelle more della conclusione dell'iter per le modifiche regolamentari;
- di dare mandato all'Assessorato regionale delle attività produttive, di concerto con l'Assessorato regionale dell'economia, di avviare l'iter per le modifiche del D.P.Reg. 11 ottobre 2019, n. 32 recante: "Regolamento di esecuzione dell'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10 istitutivo dell'Istituto regionale per il credito agevolato (I.R.C.A.)", modificato con D.P.Reg. 27 dicembre 2019, n. 33, nelle parti osservate dalla Ragioneria generale della Regione.

Il Segretario
MILAZZO

Il Presidente
MUSUMECI

MTC

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



*Assessore regionale per le
Attività Produttive*

*Vice Presidente
Assessore regionale per l'Economia*

Prot. n. 2737/A09

Palermo, 05/07/2022

Oggetto: Istituto regionale per il credito agevolato (I.R.C.A.) - Proposta di approvazione dello schema di Statuto adottato con delibera n.48 del 29/06/2022

Trasmissione esclusiva a mezzo certmail

Alla Presidenza della Regione
Segreteria di Giunta regionale

e p.c. Al Presidente della Regione
Ufficio di Gabinetto

Al Dirigente Generale del Dipartimento
Attività Produttive

Al Dirigente Generale del Dipartimento
Bilancio

A conclusione di un lungo e articolato iter istruttorio il Dipartimento regionale delle Attività produttive e la Ragioneria Generale della Regione, ogni uno per gli aspetti di relativa competenza, rispettivamente con le allegate note prot. n. 31648 del 30 giugno 2022 e prot n. 50246 del 24/05/2022, hanno licenziato, con parere favorevole, per l'approvazione da parte della Giunta regionale di Governo, lo statuto dell'IRCA, adottato con delibera del C.d.A. n. 48 del 29/06/2022 avente ad oggetto "statuto approvato con delibera CDA n.47 del 30 maggio 2022 – Modifiche" .

Al fine di esporre l'iter seguito per giungere alla definitiva stesura dello statuto IRCA approvato con la delibera 48/2022 si sintetizzano di seguito i passaggi salienti:

- il Dipartimento delle attività produttive, quale organo tutorio dell'Ente, in prima istanza, con propria nota prot. n. 11711 del 10 marzo 2022, richiamata successivamente dalla nota prot n. 24691 del 18 maggio 2022, allegate alla presente e al cui contenuto si fa integrale rinvio, rappresentava che l'atto statutario adottato con la delibera del C.d.A. n. 43/2022, avendo recepito le osservazioni formulate dallo stesso organo tutorio, risultava conforme al regolamento di esecuzione dell'art. 1 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10 istitutivo dell'I.R.C.A. approvato con D.P. 11 ottobre 2019.
- Sul medesimo schema di statuto approvato dal SDA dell'IRCA con delibera 43/2022 la Ragioneria Generale della Regione, nell'ambito delle proprie prerogative, ha esposto osservazioni e rilievi sia sullo Statuto che sul Regolamento di esecuzione, in particolare sull'erronea applicazione del

D.Lgs. n.39/2010 , atteso che l'IRCA non possiede i requisiti per essere classificato come “ente di interesse pubblico” e conseguentemente ad esso non può applicarsi il regime di controllo legale dei conti nello stesso previsto in linea con l'art.12 del citato regolamento di esecuzione.

- Nel merito la Ragioneria Generale, con le allegate note prot. 43826 del 29/04/2022 e n. 50246 del 24/05/2022, ha evidenziato l'esigenza di intervenire conseguentemente sul regolamento di esecuzione, suggerendo di attribuire ad un unico soggetto, Collegio sindacale, il sistema dei controlli di cui all'art. 20 del D.Lgs n. 123/2011. La stessa Ragioneria generale ha contemplato la eventualità che l'approvazione dello Statuto potesse avere luogo in applicazione del sovraordinato quadro normativo, nelle more dell'adeguamento del regolamento nelle parti osservate. Ciò al fine di consentire, con l'approvazione dello Statuto la piena operatività dell'Ente.
- Con successive delibere n. 47/2022 e n.48/2022 il CDA dell'IRCA, nel recepire i rilievi formulati dalla Ragioneria generale della Regione, ha adottato lo schema di Statuto che è stato trasmesso con nota prot. n. 148 del 30 giugno 2022, ai competenti servizi del Dipartimento regionale delle Attività produttive e della Ragioneria generale, ai fini del completamento dell'iter istruttorio per la proposizione della stesso alla Giunta di Governo.

Conclusivamente con la citata nota prot. n. 31648 del 30 giugno 2022 il Dipartimento regionale delle Attività produttive, avendo verificato il definitivo superamento di tutte le osservazioni formulate dalla Ragioneria generale, ha espresso il proprio parere favorevole circa la delibera del CDA dell'IRCA n.48 del 29 giugno 2022 di approvazione dello statuto.

Pertanto, al fine di completare il novero degli atti necessari ad assicurare stabilità e continuità procedurale al neo Istituto Regionale per il Credito Agevolato, si sottopone alla Giunta la proposta di:

- 1) approvare, nelle more della conclusione dell'iter per le modifiche regolamentari, lo Statuto allegato adottato con Delibera n.48 del 29 giugno 2022 dal CDA dell'IRCA ;
- 2) dare mandato all'Assessorato regionale delle Attività produttive, di concerto con l'Assessorato regionale dell'Economia di avviare l'iter per la modifica del Regolamento di esecuzione dell'art. 1 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10 istitutivo dell'I.R.C.A. approvato con D.P. 11 ottobre 2019, nelle parti osservate dalla Ragioneria Generale della Regione;

Premesso quanto sopra, si chiede che la presente proposta sia inserita all'ordine del giorno della prima seduta utile della Giunta regionale, ai fini dell'acquisizione del parere vincolante ai sensi dell'art.3, ultimo comma, della l.r. n.10/04/1978, n.2.

*L'Assessore regionale per le
Attività Produttive*

On.le Avv. Girolamo Turano

*L'Assessore regionale per 'Economia
Prof. Avv. Gaetano Armao*

Firmato digitalmente da: GIROLAMO TURANO
Ruolo: ASSESSORE REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Organizzazione: REGIONE SICILIANA
Data: 01/07/2022 12:24:35

GAETANO
ARMAO

Firmato digitalmente
da GAETANO ARMAO
Data: 2022.07.04
18:20:34 +02'00'

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Partita Iva 02711070827
Codice Fiscale 8001200082

Dipartimento Regionale delle Attività Produttive

90135 Palermo – via degli Emiri, 45
Tel. 0917079439
dirigente.attivita.produttive@regione.sicilia.it
dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it

Servizio 10– Vigilanza e Servizio Ispettivo

90135 Palermo – via degli Emiri, 45
[mail istituzionale del servizio: vigilanza.ap@regione.sicilia.it](mailto:mail.istituzionale.del.servizio.vigilanza.ap@regione.sicilia.it)
Dirigente Servizio tel . 0917079418

Palermo, Prot. n. 31648 del 30.06.2022 Rif. prot. n. _____ del _____
Allegati n. _____

OGGETTO: IRCA – Integrazione notizie/Statuto per acquisizione parere della Giunta Regionale

Agli Uffici di Diretta Collaborazione
dell'On.le Assessore
sede

pec:assessorato.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it

Si fa presente che con nota prot.n.148 del 30.06.22 il Direttore Generale dell'I.R.C.A. ha trasmesso la delibera C.d.A.n.48 avente ad oggetto "Statuto approvato con delibera CDA n.47 del 30 maggio 2022- modifiche".

Si prende atto che nella nuova formulazione statutaria di cui alla superiore delibera, l'Ente ha proceduto alla eliminazione dei refusi contenuti all'art. 15 punti m) ed n) nel senso rilevato dall'Assessorato Regionale dell'Economia – Ragioneria Generale.

Si rappresenta che il predetto atto statutario si appalesa conforme al Regolamento adottato con D.P. n. 32 dell'11.10.2019 e per tale ragione viene trasmesso a codesto Ufficio affinché la Giunta Regionale di Governo possa rendere il parere obbligatorio sul predetto atto, giusto art. 3 della L.R. 10 aprile 1978 n. 2.

La presente nota sostituisce il precedente invio (cfr. nota n. 27435 dell'8 giugno 2022) relativo allo Statuto adottato con deliberazione n.47 del 30 maggio 2022.

Il Dirigente del Servizio

Antonio Furnò

Il Dirigente Generale

Carmelo Frittitta

**ISTITUTO REGIONALE PER IL CREDITO AGEVOLATO
I.R.C.A.**

DIREZIONE GENERALE

Prot. n. 148 del 30.06.2022

**Al Dott. Carmelo FRITTITTA
Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale delle Attività Produttive
Dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it**

**All'Assessorato Regionale Delle Attività
Produttive -Servizio 10 - Vigilanza e
Servizio Ispettivo
Dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it**

**All'Assessorato Regionale Dell'Economia
Dipartimento Regionale Bilancio e Finanze
Ragioneria Generale della Regione
Servizio 4 - Vigilanza
Dipartimento.bilancio@certmail.regione.sicilia.it**

**Oggetto: Seduta C.d.A. n. 11 del 30.05.2022
Trasmissione delibera n.48 – Statuto dell'I.R.C.A.
(All.1)**

Con nota prot. IRCA n. 133 del 31.05.2022 è stata dalla scrivente trasmessa la delibera C.d.A. n. n.47, assunta in data 30.05.2022, avente ad oggetto: "*Statuto approvato con delibera CDA n. 43 del 11 maggio 2022- Modifiche*".

Da un più attento esame del testo statutario ivi allegato è stata, tuttavia, accertata la persistenza di n. 2 refusi contenuti all'art. 15 punti m) ed n).

In merito, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta n. 11 del 29.06.2022, ha ritenuto in via indifferibile ed urgente procedere alla rettifica dei suddetti punti, al fine di pervenire ad una celere approvazione dello Statuto dell'IRCA.

Consequentemente, in esecuzione di quanto previsto all'art.14 comma 2 del Decreto del Presidente della Regione Siciliana 11 ottobre 2019, nonché del mandato conferito alla scrivente dal Consiglio di Amministrazione nella seduta n. 11 del 29.06.2022, trasmetto la delibera C.d.A. n.48, ivi assunta, avente ad oggetto: "*Statuto approvato con delibera CDA n. 47 del 30 maggio 2022- Modifiche*".

Distinti saluti.

**F.TO IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Lorenza Giardina**

**ISTITUTO REGIONALE PER IL CREDITO AGEVOLATO
I.R.C.A.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Delibera n. 48

SEDUTA N.11

giorno: 29

mese: giugno

anno 2022

PRESENTI

Presidente

Ing. Clemente Carta

V. Presidente

Dott. Nunzio Maurizio Moschetti
(collegato in video-conferenza)

Consigliere

Avv. Fausta Catalano
(collegata in video-conferenza)

Consigliere

Dott. Pietro Giglione
(collegato in video-conferenza)

Collegio Sindacale :

Presidente

Dott.ssa Elena Pizzo
(collegata in video-conferenza)

Componente

Dott.ssa Maria Teresa Mannina
(collegato in video-conferenza)

Componente

Dott. Giuseppe Cognata
(collegato in video-conferenza)

Direttore Generale

Avv. Lorenza Giardina

Segretario

Avv. Donata Guaia

OGGETTO: Statuto approvato con delibera n.47 del 30 maggio 2022 – Modifiche.

**STATUTO APPROVATO CON DELIBERA CDA N.47 DEL 30 MAGGIO 2022 -
MODIFICHE**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO l'art. 1 della Legge Regionale 10.07. 2018 n. 10 avente ad oggetto: "*Concentrazione degli enti finanziari siciliani. Accorpamento di Ircac e Crias*";

VISTI i Regolamenti di esecuzione del citato art. 1, rispettivamente approvati con Decreto Presidenziale n. 32 dell'11.10.2019 e Decreto Presidenziale n. 33 del 27.12.2019, entrambi pubblicati nella G.U.R.S. n. 6 del 31.01.2020;

VISTO il Decreto Presidenziale n.379/Serv.1°/S.G. del 23.07.2021 con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'I.R.C.A.;

VISTO, in particolare l'art. 15, comma 2 del sopra citato Decreto Presidenziale n. 32 dell'11.10.2019 che ascrive in capo al Consiglio di Amministrazione il compito di provvedere a deliberare lo Statuto dell'Ente in coerenza con le disposizioni dello stesso Regolamento, nonché di adottare i provvedimenti necessari per assicurare le procedure di spesa;

VISTA la delibera CdA n. 4 del 7 febbraio 2022 avente ad oggetto :"*Approvazione statuto dell'Istituto Regionale per il Credito Agevolato – I.R.C.A.*" ;

Vista la delibera C.d.A. n. 8 del 28 febbraio 2022 avente ad oggetto :"*Statuto approvato con delibera del CDA n. 4 del 07 febbraio 2022. Modifiche*" ;

VISTA la delibera C.d.A. n. 43 dell'11 maggio 2022 avente ad oggetto :"*Statuto approvato con delibera del CDA n.8 del 28 febbraio 2022. Modifiche*" , adottata a seguito del parere reso dall'Assessorato Regionale dell'Economia – Ragioneria Generale prot. n. 33947 del 5 aprile 2022 e successive note integrative prot. n. 41458 del 26.04.2022 e prot. n. 43826 del 29 aprile 2022, nonché della nota dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive – Servizio 10.S - Vigilanza e Servizio Ispettivo prot. n. 23113 del 06.05.2022 con la quale l'IRCAC è stato invitato ad adeguarsi alle prescrizioni contenute nel citato parere della Ragioneria Generale;

Vista la delibera C.d.A. n. 47 del 30 maggio 2022 avente ad oggetto :"*STATUTO APPROVATO CON DELIBERA CDA N.47 DEL 30 MAGGIO 2022 - MODIFICHE*" trasmessa all'Assessorato delle Attività Produttive ed All'Asserotato dell'Economia, per gli adempimenti di competenza.

EVIDENZATISI da una più attenta lettura del testo statutario, nelle more dell'approvazione della suddetta delibera, da parte della Giunta Regionale, dei refusi all'art. 15 dello stesso statuto e precisamente ai punti m) ed n), laddove vengono rispettivamente ed impropriamente indicati tra i poteri del Direttore Generale quelli di:

- predisporre "*il rendiconto generale*" che invece non va redatto unitamente alle variazioni

di bilancio che non devono essere poste in essere;

- predisporre “il bilancio previsionale” invece del budget previsionale.

RITENUTO, pertanto, di dover riformulare i sudetti punti nel seguente modo:

art. 15 punto m) e punto n)

m) *predispone entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario il progetto di bilancio e lo propone al Consiglio di Amministrazione;*

n) *predispone entro il 30 ottobre di ogni anno, il budget previsionale per l'anno successivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.*


RITENUTO, pertanto, urgente ed indifferibile procedere alla modifica nei termini sopra specificati, della delibera n. 47 del 30.05.2022 “STATUTO APPROVATO CON DELIBERA CDA N. 47 DEL 30 MAGGIO 2022 – MODIFICHE” al fine di ottenere una celere approvazione dello Statuto dell'Ente da parte della Giunta Regionale;

Per quanto sopra, il Presidente

DELIBERA N. 48

- di approvare il nuovo schema di Statuto dell'Istituto Regionale per il Credito Agevolato – I.R.C.A., il cui testo viene allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere con sollecitudine la presente delibera, ai sensi dell'art.14 comma 2 lett.a) dello stesso Decreto Presidenziale n. 32 dell'11.10.2019 agli Assessorati Regionale delle Attività Produttive e dell' Economia per l'avvio dell'iter di approvazione dello Statuto dell'Ente da parte della Giunta Regionale di Governo.

IL SEGRETARIO


IL PRESIDENTE


Allegato alla delibera n. 48 del 29.06.2022

STATUTO DELL'I.R.C.A.

TITOLO I

ISTITUZIONE – FINALITÀ E COMPITI – MEZZI FINANZIARI

CAPO I

ISTITUZIONE

ART. 1

L'Istituto regionale per il credito agevolato (I.R.C.A.), è un ente pubblico economico, dotato di personalità giuridica pubblica, istituito con la legge regionale 10 luglio 2018 n.10,

attuata con Regolamenti approvati con Decreto Presidenziale del 11 ottobre 2019 n.32 e con Decreto Presidenziale del 27 dicembre 2019 n.33, entrambi pubblicati nella GURS n.6 del 31 gennaio 2020.

L'I.R.C.A. ha sede legale e amministrativa a Palermo nonché una sede operativa a Palermo e una a Catania. Per lo svolgimento dell'attività istituzionale, può istituire ulteriori sedi operative e/o uffici di rappresentanza sul territorio regionale.

L'I.R.C.A. ha durata illimitata.

L'I.R.C.A. è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana.

CAPO II

FINALITÀ E COMPITI

ART. 2

L'I.R.C.A. ha lo scopo di favorire lo sviluppo delle società cooperative e delle imprese artigiane, singole o associate, anche se di nuova costituzione, dei loro consorzi e delle società consortili fra cooperative o fra imprese artigiane, giuridicamente riconosciuti ai sensi della legislazione vigente, aventi sede nel territorio della Regione siciliana e iscritte presso le Camere di commercio della Regione siciliana e operati in Sicilia.

Salvo quanto previsto da speciali disposizioni legislative, l'attività dell'I.R.C.A. non può svolgersi a favore di cooperative di assicurazioni, di edilizia per la costruzione e l'assegnazione di alloggi ai propri soci, nonché di mutue cooperative.

L'I.R.C.A., previa convenzione con la Regione Siciliana può estendere il proprio ambito di operatività alle piccole e medie imprese aventi sede legale e operativa in Sicilia, in attuazione di previsioni normative e nei limiti delle risorse aggiuntive previste dalle medesime.

L'I.R.C.A., nel perseguimento delle proprie finalità (attività), previa convenzione con la Regione Siciliana, può svolgere attività collegate agli strumenti destinati dall'Unione europea e favorire lo sviluppo transnazionale dell'imprenditoria siciliana in area euromediterranea e, in particolar modo, con i paesi della Sponda Sud del Mediterraneo, facilitando in tale ambito lo svolgimento di attività di partenariato e di cooperazione allo sviluppo.

ART. 3

Per il conseguimento delle proprie finalità, l'I.R.C.A. svolge ogni attività prevista dalla legislazione vigente ed in particolare come da decreto Presidenziale dell'11 ottobre 2019 n.32. Fra l'altro, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- concede il credito agevolato a breve, medio e lungo termine sotto qualsiasi forma giuridica nei limiti previsti dalla normativa vigente;

- concede contributi in conto capitale ed ogni altra tipologia di contributo previsto da leggi regionali, nazionali, dell'Unione europea;
- concorre al pagamento degli interessi a favore degli Istituti di credito convenzionati che effettuano finanziamenti a favore delle piccole e medie imprese siciliane operanti nei settori di riferimento;
- promuove la costituzione ed eventualmente partecipa a società, consorzi ed altri organismi aventi lo scopo di promuovere ed incrementare lo sviluppo dell'artigianato e della cooperazione aventi sede in Sicilia, anche in concorso con enti pubblici o società a partecipazione degli stessi enti pubblici;
- concede gli aiuti previsti dalla normativa vigente, a livello regionale, nazionale e dell'Unione Europea, previa convenzione con la Regione siciliana;
- collabora con Istituzioni, Enti e Organismi regionali e/o nazionali e/o comunitari, nell'attuazione nel territorio regionale di misure ed iniziative finalizzate alla crescita della cooperazione, dell'artigianato e, in genere del tessuto economico siciliano;
- espleta attività di consulenza anche finanziaria in favore di PMI.

L'I.R.C.A. potrà, inoltre, essere incaricato, quale Organismo intermedio della Regione Siciliana, della gestione delle misure agevolative comunitarie e/o nazionali e degli interventi, in qualsiasi modo denominati, a sostegno delle PMI, anche non in forma cooperativa o artigiana, in base a disposizioni di legge regionale e/o a convenzioni con la Regione Siciliana.

L'I.R.C.A. per lo svolgimento della propria attività, può altresì:

- a) amministrare fondi speciali a favore di PMI;
- b) amministrare fondi di enti e istituzioni, sia nazionali che internazionali, destinati alle agevolazioni alle imprese artigiane ed alle cooperative;
- c) utilizzare per i propri fini istituzionali anche contributi ed altri proventi finanziari Comunitari o provenienti da altri enti;

L'I.R.C.A., a tutela di proprie ragioni creditorie scaturenti dall'attività istituzionale, può rendersi cessionario di beni mobili ed immobili, con l'obbligo di cederli per destinare il ricavato ad operazioni di finanziamento.

L'I.R.C.A. non può effettuare la raccolta di risparmio sotto qualsiasi forma.

CAPO III
MEZZI FINANZIARI
ART. 4

Il patrimonio dell'I.R.C.A. è inizialmente costituito dal patrimonio mobiliare e immobiliare risultante dai bilanci finali dei disciolti I.R.C.A.C. e C.R.I.A.S.

Dal secondo esercizio in poi, il patrimonio dell'I.R.C.A. è costituito dal patrimonio mobiliare e immobiliare risultante dall'ultimo bilancio approvato e dal risultato di esercizio annuale, previa adeguata revisione disposta dagli Organi dell'Istituto.

Le risorse finanziarie per gli interventi previsti dal precedente art.3 sono costituite dai fondi già istituiti presso la CRIAS e l'IRCAC, mantenendo gli stessi la propria destinazione per comparto produttivo e nel rispetto delle norme che regolano la costituzione, la gestione e la destinabilità dei fondi affidati ai medesimi enti incorporati.

L'I.R.C.A. provvede all'esercizio della propria attività mediante:

- a) il patrimonio;
- b) i fondi di dotazione;
- c) i fondi istituiti in forza di speciali disposizioni di legge e funzionanti in base a specifici regolamenti;

L'I.R.C.A. provvede al proprio funzionamento mediante i ricavi derivanti dall'esercizio di tutte le attività istituzionali e i proventi di diversa natura, in assenza di contributi, sovvenzioni o trasferimenti di qualsiasi natura a carico della Regione siciliana.

Oltre l'80% dei ricavi di I.R.C.A. devono provenire dallo svolgimento di attività affidate dalla Regione Siciliana, la produzione ulteriore rispetto al predetto limite di ricavi è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale dell'Ente.

Per la "gestione propria" si adotta la contabilità "Economico-Patrimoniale" ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 3 e dell'art.17 del D. Lgs. n.118 del 2011 e ss.mm.ii..

L'I.R.C.A. affida il proprio servizio di cassa, mediante apposite convenzioni, ad istituti di credito nel rispetto della vigente legislazione in materia di procedura ad evidenza pubblica.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE

CAPO I

ORGANI

ART. 5

Sono organi dell'I.R.C.A.:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio sindacale;

CAPO II
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 6

Il Consiglio di Amministrazione, formato da cinque membri, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge regionale 20 giugno 1997, n.19 e successive modifiche e integrazioni, è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale delle attività produttive, ed è così composto:

- a) dal Presidente;
- b) da due componenti, uno dei quali con funzioni di vice-presidente, individuati dall'Assessore regionale delle attività produttive;
- c) da un componente in possesso di una riconosciuta competenza giuridica e/o economico-finanziaria e/o imprenditoriale, individuato congiuntamente dalle organizzazioni rappresentative delle imprese cooperative;
- d) da un componente in possesso di una riconosciuta competenza giuridica e/o economico-finanziaria e/o imprenditoriale, individuato congiuntamente dalle organizzazioni rappresentative delle imprese artigiane.

Il Presidente e i componenti designati su proposta dell'Assessore regionale delle attività produttive, sono individuati ai sensi delle disposizioni vigenti fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 1 della L.R. 6 del 4 marzo 2021, nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. n.251/2012 intese ad assicurare l'equilibrio di genere.

Partecipa, altresì, al Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto il Direttore Generale dell'Istituto.

Il Segretario del Consiglio di Amministrazione è nominato, di volta in volta, dal Consiglio su proposta del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni ed i relativi componenti possono essere riconfermati una sola volta; nell'ambito dei componenti di cui al precedente comma 1, lett. c) e d), le associazioni di categoria garantiscono l'applicazione del principio della rotazione fra le rispettive associazioni, anche nel rispetto del principio della maggiore rappresentatività.

I membri nominati in sostituzione di componenti eventualmente cessati dalla carica nel corso del quadriennio, durano in carica per il periodo corrente fino al completamento dello stesso quadriennio e cessano dall'incarico contemporaneamente agli altri componenti.

ART. 7

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione i membri del Parlamento Europeo, della Camera dei Deputati, del Senato e dell'Assemblea Regionale Siciliana, i Sindaci e gli Assessori dei comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti ed i candidati nell'elezioni per l'Assemblea Regionale Siciliana.

Non possono altresì far parte contemporaneamente del Consiglio di Amministrazione i coniugi nonché i parenti e gli affini tra loro fino al 4° grado incluso.

Non possono, inoltre, far parte del Consiglio di Amministrazione, coloro che personalmente o in rappresentanza di Enti o Ditte da essi amministrati, siano debitori inadempienti verso l'I.R.C.A., nonché i dirigenti di Enti o di ditte debentrici

Coloro che, successivamente alla nomina, assumono una delle situazioni sopraindicate, decadono dalla carica di consigliere d'amministrazione, a seguito di provvedimento motivato dell'Organo che provvede alla nomina.

ART. 8

Il Consiglio di Amministrazione, fermi restando i poteri di indirizzo, controllo e vigilanza di cui al successivo articolo 19, esercita i poteri di programmazione, di indirizzo e relativo controllo strategico e delibera:

- a) sull'adozione e sulla revisione dello Statuto;
- b) sui regolamenti relativi allo svolgimento delle attività istituzionali;
- c) sull'ordinamento, funzionamento e gestione dell'Istituto;
- d) sui regolamenti, la dotazione organica, i contratti integrativi riguardanti il personale dell'Istituto, su proposta del Direttore Generale;
- e) sul regolamento contabile dell'Istituto;
- f) sulla nomina e sugli atti concernenti il direttore generale;
- g) sui bilanci, piani finanziari e strategici dell'Ente;
- h) sul programma generale di interventi;
- i) sugli atti e operazioni di straordinaria amministrazione e sugli atti di disposizione del patrimonio mobiliare e immobiliare;
- j) sulla concessione di agevolazioni in favore delle imprese richiedenti, secondo le previsioni normative vigenti;
- k) sulla nomina di rappresentanti dell'Istituto in società e organismi promossi dallo stesso ai quali l'Istituto partecipa
- l) sulle autorizzazioni alla costituzione di parte civile;

m) su ogni altro atto, provvedimento, operazione ed attività concernente l'ordinamento e l'attività dell'Istituto, non attribuiti alla competenza del Presidente o del Direttore Generale;

ART. 9

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola, almeno una volta al mese e, in via straordinaria, su richiesta del Presidente del Collegio Sindacale o su richiesta scritta di almeno due componenti.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso, contenente altresì l'ordine del giorno, inviato a mezzo posta elettronica certificata, ai membri del Consiglio che hanno titolo per partecipare alla seduta e ai componenti del Collegio sindacale, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di urgenza, la convocazione può essere effettuata, sempre mediante posta elettronica certificata, almeno 48 ore prima dell'ora fissata per la riunione.

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la partecipazione della maggioranza dei suoi componenti in carica, anche tramite teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ogni momento e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di deliberare con contestualità.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni sono adottate con voto palese.

Sono adottate a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti provvedimenti e giudizi sul personale dell'I.R.C.A.. In tal caso le funzioni di Segretario sono svolte da un consigliere partecipante alla deliberazione, designato dal Presidente.

Di ogni seduta del Consiglio di Amministrazione è redatto processo verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, sarà sottoposto ad approvazione a fine seduta.

CAPO III

PRESIDENTE

ART. 10

Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione, è scelto tra persone dotate di riconosciuta competenza, professionalità ed esperienza, almeno quinquennale, in materia economica, giuridica, finanziaria o di gestione o direzione aziendale e di indiscussa moralità ed indipendenza e comunque in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 20 giugno 1997, n.19 e successive modifiche e integrazioni.

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'I.R.C.A.;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- c) sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione da parte del Direttore Generale;
- d) adotta, a firma congiunta con il direttore generale, in caso di necessità ed urgenza, su proposta del Direttore Generale, provvedimenti di competenza del Consiglio, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio nella prima seduta utile;
- e) assicura l'unità di indirizzo delle attività dell'Ente;
- f) vigila sull'esecuzione delle delibere e verifica l'attività svolta dall'Ente, avvalendosi del servizio di controllo interno.

In caso di assenza o impedimento le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

CAPO IV

COLLEGIO SINDACALE

ART. 11

Il Collegio sindacale è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, scelti rispettivamente:

- a) un membro effettivo dal Presidente della Regione;
- b) un membro effettivo ed uno supplente dall'Assessore delle attività produttive;
- c) un membro effettivo ed uno supplente dall'Assessore dell'Economia.

Il Presidente e i componenti sono scelti secondo i criteri previsti dall'art.9 della legge regionale 11 maggio 1993 n.15 e successive modifiche e integrazioni.

I componenti il Collegio sindacale durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una volta.

ART. 12

Non possono far parte del Collegio sindacale i membri del Parlamento Europeo, della Camera dei Deputati, del Senato e dell'Assemblea Regionale Siciliana, i Sindaci e gli Assessori dei comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti ed i candidati nell'elezioni per l'Assemblea Regionale Siciliana.

Non possono altresì far parte contemporaneamente del Collegio sindacale i coniugi nonché i parenti e gli affini tra loro fino al 4° grado incluso.

Non possono, inoltre, far parte del Collegio sindacale, coloro che personalmente o in rappresentanza di Enti o Ditte da essi amministrati, siano debitori inadempienti verso l'I.R.C.A., nonché i dirigenti di Enti o di ditte debentrici

Coloro che, successivamente alla nomina, assumono una delle situazioni sopraindicate, decadono dalla carica di componente del Collegio sindacale, a seguito di provvedimento motivato dell'Organo che provvede alla nomina.

ART.13

Il Collegio sindacale effettua il controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art.20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123; vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti; sui principi di corretta amministrazione; sull'adeguatezza della struttura organizzativa dell'ente e del sistema di controllo interno; sull'adeguatezza e affidabilità dell'assetto amministrativo contabile; accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza della stessa con i bilanci e ne riferisce all'Assessorato regionale delle attività produttive e all'Assessorato regionale dell'economia; svolge ogni altra funzione prevista dall'art.2403 del codice civile e dalle norme relative ai controlli sugli enti pubblici economici.

Il Collegio sindacale svolge anche le funzioni di revisione legale.

I membri del Collegio sindacale assistono alle sedute del Consiglio di Amministrazione. I membri che non assistono, senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a tre riunioni del Consiglio di Amministrazione, decadono dall'incarico.

CAPO V

DISPOSIZIONI COMUNI AL PRESIDENTE, AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AL COLLEGIO SINDACALE

ART. 14

Al Presidente, agli altri componenti il Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, sono corrisposti, a carico dell'Istituto, i compensi previsti con il decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 2012, n.7 e successive modifiche e integrazioni, per i componenti degli organi di amministrazione degli enti regionali di maggiore rilevanza.

CAPO VI

DIRETTORE GENERALE

ART. 15

L'incarico di Direttore Generale è conferito dal Consiglio di Amministrazione, a seguito di pubblico concorso per titoli, al quale possono partecipare cittadini dell'Unione Europea in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia, ingegneria

gestionale o scienze economiche e bancarie o equipollenti, con documentata esperienza di direzione e/o gestione, per almeno un quinquennio, di istituti e aziende di credito, di enti pubblici economici, di società finanziarie o di società a partecipazione maggioritaria pubblica, con capitale non inferiore a cinque milioni di euro.

Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è regolato con contratto di diritto privato della durata di anni quattro, rinnovabile una sola volta.

Il Direttore Generale:

- a) coadiuva il Presidente;
- b) è responsabile della gestione amministrativa, economico finanziaria e gestionale dell'Ente;
- c) rappresenta l'Istituto in giudizio se appositamente delegato dal Presidente;
- d) promuove le azioni a tutela dei diritti e delle ragioni dell'Ente, riferendone preventivamente al Consiglio di Amministrazione, ovvero, nei casi di urgenza, al Presidente;
- e) è il responsabile delle risorse umane, nomina i responsabili delle divisioni in cui si articola l'attività dell'Ente, e adotta gli atti concernenti la direzione, la gestione e i trasferimenti del personale;
- f) sovrintende all'organizzazione dell'ente e quindi all'attività dei servizi centrali e delle divisioni;
- g) predispone gli schemi di regolamento da sottoporre al Consiglio di Amministrazione
- h) propone al Consiglio le delibere riguardanti le operazioni di credito e, se delegato dal Consiglio e nei limiti della delega ricevuta, adotta direttamente le delibere riferendone al Consiglio;
- i) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e delle disposizioni impartite dal Presidente;
- j) può formulare al Presidente proposte per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione di particolari argomenti;
- k) cura l'istruzione degli affari da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e riferisce su di essi al Consiglio di Amministrazione, formulando eventuali proposte;
- l) predispone il programma generale degli interventi creditizi e le eventuali modifiche;
- m) predispone entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario il progetto di bilancio e lo propone al Consiglio di Amministrazione
- n) predispone entro il 30 ottobre di ogni anno, il budget previsionale per l'anno successivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

o) predisporre la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati di gestione.

Al Direttore Generale ed ai dirigenti, è attribuita la responsabilità del conseguimento dei risultati previsti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore generale può affidare ai dirigenti il compito di sovrintendere a determinati settori di attività e può, altresì, delegare i dirigenti dell'istituto al compimento di atti rientranti nelle proprie attribuzioni, con facoltà di sottoscrizione dei relativi atti.

Il Consiglio di Amministrazione designa il dirigente che, in caso di assenza o impedimento, sostituisce il Direttore Generale.

ART. 16

Gli atti dell'Istituto sono firmati dal Presidente, dal Direttore Generale, e, secondo le rispettive competenze, dal personale a cui sia stato attribuito il potere di firma o loro delegati.

Gli ordinativi di incasso o di pagamento sono emessi a firma del Presidente e del Direttore Generale o dei loro sostituti.

Le deleghe e i poteri di firma devono essere raccolte in appositi volumi e periodicamente, almeno trimestralmente, l'esercizio delle deleghe deve essere riferito al Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

ART. 17

L'I.R.C.A. conforma la gestione delle proprie attività istituzionali ai principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni.

L'esercizio finanziario dell'I.R.C.A. coincide con l'anno solare, ovvero inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio d'esercizio è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro 120 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio, accompagnato dal parere del collegio sindacale. Qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale, il bilancio d'esercizio è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio e le ragioni della dilazione vengono segnalate nella relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile. L'approvazione delle delibere dei bilanci d'esercizio dell'I.R.C.A. da parte della Giunta regionale di Governo avviene secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

TITOLO IV

INDIRIZZO, VIGILANZA E CONTROLLO

ART. 18

La Regione Siciliana, mediante l'Assessorato regionale delle Attività Produttive, Dipartimento delle attività produttive, esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, per servizi affidati all'IRCA ex art. 5 dlgs 18 aprile 2016 n. 50.

Il controllo analogo sull'I.R.C.A. si concretizza nei seguenti meccanismi:

- l'esercizio del controllo "ex ante" mediante la condivisione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto con l'Assessorato regionale delle attività produttive, Dipartimento delle attività produttive, delle linee di indirizzo e degli obiettivi strategici dell'I.R.C.A.;
- l'esercizio del controllo "contestuale" mediante la sottoposizione all'Assessorato regionale delle attività produttive, Dipartimento delle attività produttive, di relazioni sull'andamento economico – amministrativo – gestionale dell'I.R.C.A.;
- l'esercizio di controlli "ex post" in sede di approvazione di bilancio

Ai fini dell'attuazione del principio del controllo analogo, le indicazioni provenienti dall'Assessorato regionale delle attività produttive sono vincolanti per l'organo di amministrazione I.R.C.A., il quale è tenuto a darvi attuazione.

Il controllo da parte dell'Assessorato regionale delle attività produttive, si concretizza, inoltre, in speciali poteri di indirizzo e vigilanza. Per i profili contabili, la vigilanza è esercitata dall'Assessorato regionale dell'Economia.

Tutte le deliberazioni dell'Istituto, in conformità a quanto previsto dall'art.14 del Decreto Presidenziale n. 32 dell'11 ottobre 2019, sono pubblicate sul sito internet dell'Ente entro cinque giorni dall'adozione, dandone contestuale e tempestiva comunicazione al Dipartimento regionale delle attività produttive tramite posta elettronica certificata.

Sono trasmesse all'Assessorato regionale delle attività produttive, Dipartimento delle attività produttive, entro dieci giorni dall'adozione, le deliberazioni soggette a particolari forme di vigilanza previste dalla vigente normativa inerenti alle seguenti materie:

- a) Statuto e sue modifiche;
- b) Bilanci, atti di programmazione annuali e pluriennali e rendiconti e relative relazioni;
- c) Costituzione di nuove società, partecipazione a società esistenti;
- d) Organici, regolamenti e contratti concernenti il personale ivi compreso il rapporto di lavoro del Direttore Generale;
- e) Trasferimento di beni immobili;

Le predette deliberazioni saranno inviate dopo l'adozione all'Assessorato regionale delle attività produttive, Dipartimento delle attività produttive ed all'Assessorato regionale dell'Economia.

I poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sono esercitati in conformità con le modalità e le tempistiche di funzionamento degli organi di I.R.C.A. e, comunque, senza cagionare danni o ritardi all'operato dell'Istituto.

Il mancato esercizio di detti poteri entro i termini previsti per le convocazioni e/o deliberazioni degli organi dell'Istituto cui si riferisce il controllo, equivale all'espressione di un parere favorevole.

Nei casi di accertate e gravi irregolarità, di comprovata difficoltà di funzionamento o di reiterata inosservanza delle direttive dell'amministrazione vigilante, può essere disposto con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive lo scioglimento del consiglio di amministrazione e la cessazione del Presidente e la nomina di un commissario straordinario per l'amministrazione dell'Istituto per la durata massima di un anno e comunque fino alla ricostituzione del consiglio di amministrazione.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19

I dipendenti dell'I.R.C.A. non possono assumere impieghi pubblici o privati né possono esercitare libere professioni; non possono svolgere attività incompatibili con il loro status giuridico di dipendenti.

ART. 20

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni della legge generale.

ART. 21

Il presente Statuto entrerà in vigore dalla data in cui acquisirà efficacia il relativo provvedimento di approvazione.